



# COMUNE DI CASALUCE

PROVINCIA DI CASERTA

---

## AREA AMMINISTRATIVA

### COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Num. 116

Num

Protocollo

12.629

Data 06/11/2018

Data

Protocollo

06/11/2018

Num. Generale 510

Oggetto: Gara Refezione scolastica 2018/2021. CIG 76207276DC – Verifica dichiarazioni e documentazione di gara aggiudicatario – Revoca proposta di aggiudicazione – Provvedimento di esclusione dalla gara.

---

Trasmesso al Responsabile dell'Area di provenienza in data \_\_\_\_\_

Il Responsabile

Firma per Ricevuta

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Il Responsabile Settore Affari Generali/Legale/Vigilanza

Premesso che, con determinazione n. 87 del 14/9/2018, si è avviata la procedura di gara aperta per l'affidamento del *servizio di produzione e distribuzione dei pasti nell'ambito del servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola materna ed elementare, più insegnanti di Casaluce per il periodo: Anno scolastico 2018/19 - (ott/dic) /2018 - (genn/magg.) 2019 A.S. 2019/2020 (ott/dic/19) – (gen/mag/20) e A.S. 2020/21 (ott/dic.20) a (gen/mag 21) a far data inizio ottobre 2018) e, comunque, fino al 31 maggio 2021*; approvando la relativa documentazione di gara; Lotto CIG [76207276DC]

- **Che** il servizio è di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del d. lgs. n. 50/2016; con procedura aperta, ai sensi degli articoli 59 e 60 del d. lgs. 50/2016, secondo il criterio stabilito dall'art. 95, comma 3 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Il Servizio sarà aggiudicato al concorrente che presenterà l'*offerta economicamente più vantaggiosa*;
- **Che** il termine per la prestazione delle offerte è stata stabilito per il 27/9/2018 alle ore 14,00;
- **Che** con determina n. 103 del 01/10/2018 è stata nominata la commissione giudicatrice, composta da numero tre componenti;

**Che**, con verbale n. 4 del 17 ottobre 2018, la commissione giudicatrice ha approvato la graduatoria definitiva relativamente alla gara in oggetto, con le seguenti osservazioni:

DITTA	PUNTI OFFERTA TECNICA	PUNTI OFFERTA ECONOMICA	TOTALE
<i>Ristogiunik</i>	70	30	100
<i>New Food</i>	70	30	100
<i>Prometeo</i>	50	30	80

*Visto che, in base ai documenti prodotti ed i requisiti dichiarati, la ditta New Food scs iscritta alla CCIAA di Salerno dal 23.4.2018, ha già precedente iscrizione a quella di Napoli dal 20.04.2010 e la ditta Ristogiunik ha iscrizione alla CCIAA di Caserta dal 29.10.2013, si dà atto che, in base a quanto previsto nella determinazione di chiarimenti RG n. 95 del 20/9/2018, tanto costituisce titolo di preferenza a favore della ditta New Food scs.*

La commissione, nel rimettere i verbali al RUP per gli adempimenti consequenziali e per la verifica dei requisiti dichiarati, in particolare, osserva che, *in caso di aggiudicazione alla ditta New Food , ai fini dell'esecuzione, per il "centro di cottura" per il quale si chiede di attribuire il punteggio, il ristorante dovrà quindi essere utilizzato in via esclusiva e non alternativo a quello di Orta di Atella, deve essere acquisita la documentazione comprovante il possesso dei requisiti necessari e cioè manuale HACCP e autorizzazioni sanitarie e comunali, tenendo conto dell'attualità ed immediatezza dell'interesse dell'Amministrazione che nel documento di gara aveva previsto l'inizio a far data 01/10/2018.*

Con detto verbale, pertanto, la commissione ha **proposto l'aggiudicazione** a favore della ditta **New Food scs**, indicando come secondo in graduatoria la ditta **Ristogiunik**.

In data 19/10/2018, la *Cooperativa Sociale New Food scs* ha preso atto della comunicazione di cui al prot. n. 11909/18;

**DATO ATTO che** con nota del 18 ottobre 2018 **prot. n. 11909**, è stato comunicato alle ditte partecipanti: *NEW FOOD sc*; *Ristogiunik Società Cooperativa* e *Promoteo Cooperativa Sociale*, allegando il relativo verbale, i risultati della gara, nonché la proposta di aggiudicazione a favore della *ditta New Food*.

Con la stessa comunicazione, al fine di iniziare quanto prima la refezione per le attività didattiche già iniziate a settembre 2018, si è chiesto alla **ditta NEW FOOD** di depositare, **entro e non oltre il 22 ottobre 2018 ore 14,00**, presso questo Ufficio i seguenti atti/documentazione:

*Copia conforme dell'iscrizione alla Camera di Commercio di Napoli e Salerno;*

*Copia conforme del titolo di possesso del centro di cottura in Teverola Via Provinciale, n 91 Casaluce-Teverola;*

*Copia conforme dell'autorizzazione sanitaria e comunale del centro di cottura in Teverola alla Via Provinciale Casaluce-Teverola;*

*Attestazione inizio attività.*

La ditta *New Food*, in data 30 ottobre 2018 prot. n. 1240, invece di depositare la SCIA relativa alla struttura GOLD CHIAPPARIELLO, ha depositato la SCIA per l'attività di pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande, inviata al SUAP del Comune di Teverola Pratica n. CPCRN187C42Z129C-16022016-1203 prot. n. 0004533 del 19/02/2016 **intestata alla ditta** omonima **CUPCEAC Irina** (nata a Botosani – Romania - il 02/3/1987), cf.CPCRN187C42Z129C, con sede in Teverola alla via **V traversa Provinciale Teverola Casaluce, n. 4.**

Con nota del 31 ottobre 2018 prot. n. 12435, il RUP, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dalla ditta in sede di gara, e a prescindere dalla possibilità o meno di sostituire il centro di cottura indicato in sede di offerta, ha evidenziato che la ditta interessata ha depositato, nella fase di procedura di gara, l'ATTO DI DISPONIBILITÀ sottoscritto con **il titolare** del **Ristorante GOLD CHIAPPARIELLO**, con sede in Teverola, strada **Provinciale Teverola/Casaluce 91**, attività munita di Autorizzazione Sanitaria per la "Somministrazione di Alimenti e Bevande - sig. **Colella Umberto nato il 06/12/1966 a Teverola**, soggetto, denominazione e sede della ditta diversi dalla SCIA sopra depositata. Ha chiesto, pertanto, di depositare la documentazione relativa al **Ristorante GOLD CHIAPPARIELLO di Colella Umberto**, entro e non oltre le ore 13,00 di oggi (31/10/2018), comunicando, altresì, che *caduto detto termine, senza adempimenti, nonché il termine previsto dalla norma per il deposito delle dichiarazioni e documentazione richieste*, l' Ufficio avrebbe emesso il provvedimento di revoca/non conferma della proposta di aggiudicazione a favore di codesta ditta, operata dalla commissione con verbale n. 4/18.

La ditta **New Food**, con pec del 02/11/2018 prot. n. 12479, ha comunicato che *la ditta GOLD CHIAPPARIELLO, come specificato in atto di disponibilità, è solo TABELLARE per distinzione di insegna. La documentazione è stata presentata. I requisiti di partecipazione sono comunque presenti in quanto la società ha dichiarato anche un PROPRIO CENTRO DI COTTURA. Al più, il secondo centro potrebbe essere oggetto di riparimetrazione dei punteggi, MA NON DI ESCLUSIONE.*

Con successiva nota, in data 02/11/2018 (assunta al prot. n. 12483), la ditta **New Food**, ha presentato richiesta di proroga del termine di presentazione della documentazione richiesta con prot. n. 12435 del 31/10/2018, fino al 02/11/2018, visto il particolare periodo.

Con la citata nota n. 12435/18, il RUP ha evidenziato che il **titolare** del **Ristorante GOLD CHIAPPARIELLO** (*a prescindere dalla denominazione tabellare*) risulta il sig. **Colella Umberto**, nato a Teverola il 06/12/1966; mentre il **titolare** della ditta **CUPCEAC Irina**, risulta la sig.ra **CUPCEAC Irina**, nata a Botosani – Romania – il 02.3.1987. Inoltre, la **sede** delle ditte è diversa: **Gold Chiappariello**, dagli atti depositati in gara, è indicata in *Via Provinciale Teverola/Casaluce, n. 91 Teverola*; mentre la ditta **CUPCEAC Irina**, dalla SCIA depositata, successivamente, risulta ubicata nella *V Traversa di Via Provinciale Teverola/Casaluce, n. 4 Teverola*.

In altri e più chiari termini, dalla documentazione in atti, depositata dalla ditta **NEW FOOD**, non è stato possibile verificare la corrispondenza tra il centro di cottura dichiarato in sede di offerta e quello successivamente indicato nella nota del 30/10/2018, avendo le due ditte una diversa ragione sociale, diverso legale rappresentante, ed infine, anche una diversa sede.

In ragione di quanto sopra, quindi, la ditta **NEW FOOD** non è stata in grado di comprovare la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di offerta ed in particolare che il centro di cottura **GOLD CHIAPPARIELLO** fosse regolarmente dotato di autorizzazione sanitaria, così come invece autocertificato nella sua domanda di partecipazione e come richiesto dagli articoli 7 e 25 del capitolato speciale e dall'art. 3.3 del disciplinare di gara .

***Tutto ciò a prescindere dalla possibilità di sostituire, in fase di esecuzione, il centro di cottura inizialmente indicato dalla ditta.***

**RITENUTO** che, in sede di successiva verifica sulla sussistenza della documentazione dichiarata nella procedura di gara, la stazione appaltante ha acquisito una dichiarazione e documentazione difforme a quelli indicati, nella stessa;

**LETTO** l'art. 80 del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. che al punto 5. dispone: *Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, (...) Tra questi rientrano: (...) il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di*

*influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;*

**mentre alla lettera f-bis): l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;** *(disposizione introdotta dal 56-2017 in vigore dal 20-5-2017).*

Al **punto 12.** dello stesso CdA: *In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.*

Ed infine **il punto 14.** *Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.*

Ritenuto peraltro,

**CONSTATATO** che nelle gare pubbliche d'appalto, l'aggiudicazione provvisoria è atto endoprocedimentale che determina una scelta non ancora definitiva del soggetto aggiudicatario, con la conseguenza che la possibilità che ad un'aggiudicazione provvisoria non segua quella definitiva è un evento del tutto fisiologico, inidoneo di per sé a ingenerare qualunque affidamento tutelabile ed obbligo risarcitorio, qualora non sussista nessuna illegittimità nell'operato dell'amministrazione, a prescindere dall'inserimento nel bando di apposita clausola che preveda l'eventualità di non dare luogo alla gara o di revocarla; la natura giuridica di atto provvisorio ad effetti instabili tipica dell'aggiudicazione provvisoria non consente, quindi, di applicare nei suoi riguardi la disciplina dettata dagli *artt. 21 quinquies e 21 nonies della legge n. 241/1990* in tema di revoca e annullamento d'ufficio;

Tanto premesso,

Visto il d. lgs. n. 50/2016

Visto il d. lgs. n. 267/2000;

## **D E T E R M I N A**

la premessa sopra riportata rappresenta la motivazione del presente atto;

**REVOCA, parzialmente,** il verbale di gara n. 4 del 17/10/2018 nella parte in cui propone l'aggiudicazione in capo alla ditta **New Food**, Part. IVA 06618771213; e, per l'effetto, **NON CONFERMA** detta proposta di aggiudicazione del servizio *di produzione e distribuzione dei pasti nell'ambito del servizio di refezione scolastica* per gli alunni della scuola materna ed elementare, più insegnanti di Casaluce per il periodo: Anno scolastico 2018/19 - (ott/dic) /2018 - (genn/magg.)

2019 A.S. 2019/2020 (ott/dic/19) – (gen/mag/20) e A.S. 2020/21 (ott/dic.20) a (gen/mag 21) a favore della ditta *New Food*;

**ESCLUDE**, per detti motivi, la ditta *New Food* dalla procedura di gara relativa al *servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola materna ed elementare, più insegnanti di Casaluce per il periodo: Anno scolastico 2018/19 - (ott/dic) /2018 - (genn/magg.) 2019 A.S. 2019/2020 (ott/dic/19) – (gen/mag/20) e A.S. 2020/21 (ott/dic.20) a (gen/mag 21)*;

**AVVIA** la procedura di verifica sulla sussistenza dei requisiti e documentazione dichiarati nella procedura di gara nei confronti della ditta *Ristogiunik Società Cooperativa*, concedendo il termine fino al 08 novembre 2018 ore 14,00 per il deposito di

*Copia conforme dell'iscrizione alla Camera di Commercio;*

*Copia conforme del titolo di possesso del centro di cottura in Aversa in via E. De Nicola, 3;*

*Copia conforme dell'autorizzazione sanitaria e comunale del centro di cottura in Aversa;*

A conclusione del procedimento di verifica, si procederà, con separato e successivo atto all'aggiudicazione del servizio.

**PROCEDE** alle comunicazioni secondo quanto previsto dall'*art. 76, comma 5 del D.lgs. 50/2016*;

Ai sensi dell'*art. 29 del . lgs. 50/2016* il presente atto sarà pubblicato sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" all'indirizzo [www.comune.casaluce.ce.it](http://www.comune.casaluce.ce.it), al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso, ai sensi dell'*art. 120 del c.p.a.*

**DISPONE** la comunicazione alla ditta *New Food* a mezzo pec, nonche' alle due ditte partecipanti.

*Avv. Ludovico DI MARTINO*

La presente determinazione viene affissa in data odierna all'Albo pretorio di questo comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali.

Reg. N° 1011

Casaluce, 06/11/2018

Il Responsabile del Procedimento  
f.to dr Ludovico Di Martino

---

Per copia dell'originale

Casaluce, 06/11/2018

Il Responsabile del Settore  
dr Ludovico Di Martino